Titolo

Mezzi di prova – rapporti ufficiali di gara - art. 61, comma 1, CGS – fatti conoscibili del direttore di gara – piena prova - esclusione

Descrizione

In tema di referto arbitrale, è da escludere che esso costituisca piena prova che i fatti non sono avvenuti allorché i fatti evidenziati siano tali da dover essere posti necessariamente a cognizione del direttore di gara. Nell'ordinamento sportivo, a fronte della regola generale di cui all'art. 57, comma 1, CGS ("Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale"), che è espressione di un principio generale di tutti gli ordinamenti processuali moderni, vige una regola eccezionale, di cui all'art. 61, comma 1 ("I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare") dove si attribuisce unicamente a determinati atti il valore di piena prova. Il rapporto tra le due disposizioni è quello tra regola ed eccezione e ne implica quindi un attento governo, proprio per evitare usi distorti incidenti sul principio probatorio. Proprio l'allargamento del campo di cognizione del direttore di gara in relazione ai fatti che il direttore di gara avrebbe dovuto conoscere, determina uno stravolgimento della regola. In tal modo, la disposizione eccezionale amplia l'area di sua applicazione a detrimento della regola generale del libero convincimento del giudice, per cui diventano oggetto di prova piena non solo fatti conosciuti ma anche fatti teoricamente conoscibili. La disposizione eccezionale, che ha un senso in relazione ad eventi direttamente conosciuti dal direttore di gara e giustifica così il suo regime probatorio pieno, diventerebbe evanescente, non agganciata ad una cognizione sensoriale ma ad una deontica, del tutto teorica. È una ricostruzione quindi da avversare con forza, per il suo inconciliabile contrasto con i principi che governano il diritto processuale moderno. La ricostruzione può trovare un più limitato ambito applicativo qualora sia più propriamente limitata ad evidenziare come la mancata conoscenza di un fatto in capo al direttore di gara sia elemento valutabile nel più generale concetto del libero convincimento del giudice).

Stagione Sportiva

2025-2026

Numero

n. 002/CFA/2025-2026/B

Presidente

Torsello

Relatore

Sabatino

Riferimenti normativi

art. 61, comma 1, CGS; art. 57, comma 1, CGS;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0002 CFA del 7 luglio 2025 (A.S.D. Nuova Società Pol. Chiusi-PFI)